



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

33607 del 29/02/2016

- Ai direttori delle Scuole di Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia
- Ai medici in formazione specialistica dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

**OGGETTO: Nota del MIUR – Osservatorio Nazionale della Formazione Medico Specialistica prot. 4716 del 24/02/2016: “orario di lavoro” e medici specializzandi**

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 della legge n. 161/2014 che ha conferito efficacia, dallo scorso 25 novembre 2015, alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro anche nei confronti del personale della dirigenza medica e sanitaria operante presso le Aziende del S.S.N., in data 2 dicembre 2015 si era chiesto al Miur un parere circa l'applicabilità della norma ai medici titolari di contratto di formazione specialistica, visto il loro particolare status giuridico ed anche in considerazione del fatto che in base agli ordinamenti didattici vigenti, D.I. 68-2015 e D.M. 1 agosto 2005, almeno il 70% dei Crediti Formativi Professionalizzanti delle scuole di specializzazione di area medico – sanitaria è riservato ad attività formative professionalizzanti.

In risposta al quesito formulato, in data odierna il Miur ha provveduto ad inoltrare agli Atenei la nota prot. 4716 del 24/02/2016, che si allega, con la quale si chiarisce come il medico in formazione, che sottoscrive “il contratto finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista” non rientri nella definizione di lavoratore.

Nella nota Miur si ribadisce, infatti, come “ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica debba essere svolta sotto la guida di tutori e che la formazione implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle unità operative presso le quali è assegnato”.

Proprio perché valuta non applicabile ai medici in formazione specialistica le norme di legge in materia di orario di lavoro proprie della dirigenza medica il MIUR richiama l'attenzione sulla necessità di salvaguardare il benessere psicofisico dello specializzando al quale “dovrebbero essere garantiti intervalli di riposo adeguati, ferma restando la necessità di rispettare gli obblighi di formazione.

La nota, infine ribadisce quanto previsto dall'art. 4. 2° comma del contratto sottoscritto dai medici in formazione specialistica, e cioè che “l'impegno richiesto per la formazione specialistica e in particolare quello riservato ad attività formative pratiche e di tirocinio è in ogni caso pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, e pertanto vanno considerati anche per il medico in formazione specialistica analoghi schemi di impegno orario giornaliero”

Distinti saluti.

Direzione Risorse Umane e Sanità

Il Dirigente

(Dott. Maurizio Pirazzoli)